

ALLEGATO "A" alla Raccolta numero 26.171

STATUTO FONDAZIONE ARANGIO RUIZ PER IL DIRITTO INTERNAZIONALE

Denominazione, Sede, Durata

Articolo 1

1. Il nome della Fondazione è: "**Fondazione Arangio-Ruiz per il Diritto internazionale**" (da indicare internazionalmente come "Arangio-Ruiz Foundation for International Law").

2. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "**Fondazione Arangio-Ruiz per il Diritto Internazionale - Ente del Terzo Settore**".

Di tale indicazione (E.T.S.) si deve fare uso negli atti e nella corrispondenza al pubblico.

3. La Fondazione ha sede in Soave (VR).

4. La durata della Fondazione è illimitata.

Scopo della Fondazione

Articolo 2

1. Lo scopo della Fondazione è il finanziamento, presso una Università importante di Roma o, in mancanza, di altra eventuale sede, di uno o più dottorati di ricerca o post/dottorati, innanzitutto in Diritto internazionale e Diritto delle Organizzazioni internazionali e, ove la disponibilità dei fondi lo consenta, in Diritto Romano e in Diritto Costituzionale.

2. I tre dottorati saranno intitolati: quello in Diritto in-

ternazionale e Diritto delle Organizzazioni internazionali a Gaetano Arangio-Ruiz; quello, eventuale, in Diritto Romano a Vincenzo Arangio-Ruiz e Antonio Guarino; quello, eventuale, in Diritto Costituzionale a Gaetano Arangio-Ruiz Senior.

3. I dottorati sono istituiti in base agli interessi finanziari derivanti dall'investimento dei capitali lasciati dal Prof. Gaetano Arangio-Ruiz alla Fondazione, alla sua morte.

4. La disponibilità finanziaria necessaria sarà dichiarata dalla persona di cui all'articolo 15 comma 5 del presente statuto.

5. Le decisioni sulla istituzione di detto o detti dottorati, saranno prese dal Consiglio Direttivo della Fondazione di cui all'articolo 6 del presente statuto.

6. Per le finalità suddette la Fondazione svolge in modo principale, in favore di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente statuto, in ossequio alla disciplina del D.Lgs. n. 117/2017.

7. Le attività della Fondazione e le sue finalità sono ispirate ai principi della pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona, in ossequio alla disciplina del terzo settore.

8. È nello spirito della Fondazione favorire la diffusione e la promozione di una cultura della legalità, del rispetto della persona, della convivenza civile, del rifiuto di ogni forma di violenza, e dei principi di cooperazione, di solidarietà e

di sussidiarietà.

Attività di interesse generale

Articolo 3

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, neppure indiretto e opera perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare esercitando in via principale la seguente attività di interesse generale:

- formazione universitaria e post-universitaria.

In particolare la Fondazione potrà finanziare, presso una Università importante di Roma o, in mancanza, di altra eventuale sede, borse di studio o uno o più dottorati di ricerca, innanzitutto in Diritto internazionale e Diritto delle Organizzazioni internazionali e, ove la disponibilità dei fondi lo consenta, in Diritto Romano e in Diritto Costituzionale.

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale nelle branche del diritto Internazionale, Costituzionale e del diritto Romano.

A tal fine la Fondazione potrà promuovere e organizzare manifestazioni, convegni e seminari procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori del settore di attività della Fondazione ed il pubblico.

2. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione può esercitare anche attività di raccol-

ta fondi, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 79 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

3. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Attività diverse, secondarie e strumentali

Articolo 4

La Fondazione può altresì esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratui-

te, impiegate nelle attività di interesse generale, e così a titolo indicativo e non esaustivo:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti al fine di raggiungere lo scopo della fondazione nel pieno rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 117/2017;

- stipulare ogni opportuno atto e contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei Pubblici Registri, con Enti pubblici o privati che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione e nel rispetto della disciplina del Terzo Settore;

- svolgere in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, e comunque nei limiti di cui alla disciplina del D.Lgs. 117/2017, attività di commercializzazione;

- compravendere titoli di qualsiasi natura e genere e compiere ogni altra operazione finanziaria necessaria al perseguimento dei fini istituzionali con gli Istituti di credito, nei limiti della disciplina del D.Lgs. 117/2017;

- stipulare contratti di mantenimento, istituire vincoli di destinazione sui beni finalizzati al perseguimento dei fini

istituzionali e nei limiti della disciplina del D.Lgs. 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo nei limiti di cui all'articolo 6 del D.Lgs n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Consiglio Direttivo

Articolo 5

1. La Fondazione è gestita, all'atto dell'inizio della sua attività, dal Prof. GIANCARLO GUARINO, nato ad Amalfi il 12 novembre 1943, o da un suo erede diretto in qualità di gestore unico.

2. Iniziata l'attività, il gestore unico nominerà a fare parte di un Consiglio Direttivo, del quale sarà di diritto Presidente, altre due persone, docenti universitari di ruolo, o già di ruolo, in discipline internazionalistiche.

3. In caso ad agire sia l'erede di cui al primo comma ed egli non sia un docente universitario in servizio o fuori ruolo, chiederà, nella prima riunione utile, agli altri due di nominare un terzo membro professore di ruolo o fuori ruolo di Diritto internazionale, mentre il predetto erede manterrà la sua presenza in qualità di Presidente senza diritto di voto sulle questioni di carattere scientifico.

4. In sede di nomina del primo Consiglio Direttivo, il Prof. Giancarlo Guarino, o il suo erede di cui al precedente comma, nominerà a farne parte i professori Aldo Bernardini, nato a

Roma il 20 maggio 1935 e Paolo Benvenuti, nato a Pisa il 9 ottobre 1947, o, in mancanza, altri due docenti di Diritto internazionale di Università italiane o estere.

5. In sede di prima convocazione del Consiglio Direttivo, lo stesso nomina altre due persone, con le qualifiche di cui al comma precedente, per sostituire ciascuno dei suoi membri, escluso il Presidente, in caso di impedimento o di morte, allo scopo di garantire la perdurante funzionalità della Fondazione in qualunque momento.

6. I membri del Consiglio Direttivo, che si riunisce nel luogo indicato dal suo Presidente, non percepiscono alcuna retribuzione, come anche il Presidente.

7. L'esistenza della Fondazione, la sua attività, le sue decisioni, i bilanci e quant'altro sia deciso dal Consiglio Direttivo, sono resi noti mediante attivazione di un apposito sito internet.

Cessazione dell'appartenenza al Consiglio Direttivo

Articolo 6

1. L'appartenenza al Consiglio direttivo si intende terminata:

- a.** per morte o scadenza della durata;
- b.** per dimissioni comunicate per iscritto;
- c.** per deposizione mediante unanime decisione degli altri membri del Consiglio;
- d.** per rimozione dall'incarico ai sensi delle norme vigenti.

Riunioni del Consiglio Direttivo

Articolo 7

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute nel luogo indicato nella lettera di convocazione.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce inoltre ogniqualevolta uno dei suoi membri ne faccia richiesta per iscritto, anche tramite mail, specificando l'oggetto della riunione.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante lettera di convocazione inviata preferibilmente via mail, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, esclusi il giorno della convocazione e quello della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite, anche in assenza di formale convocazione, a condizione che siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e gli stessi siano informati sui punti posti all'ordine del giorno.

5. La convocazione del Consiglio Direttivo, oltre al luogo e alla data della riunione, deve indicare le materie all'ordine del giorno.

6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano.

7. Il Segretario, o uno dei membri presenti eventualmente designato dal Presidente, redige il verbale della riunione.

I verbali saranno approvati da tutti i partecipanti e sottoscritti da coloro che hanno esercitato durante la riunione le funzioni di Presidente e di Segretario.

8. I membri del Consiglio Direttivo possono riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

9. Ai componenti del Consiglio Direttivo e più in generale a tutti coloro che ricopriranno cariche sociali nella Fondazione si applica l'articolo 2382 c.c.

10. La durata dei membri del Consiglio Direttivo è di tre esercizi e sono a loro volta rieleggibili.

Decisioni del Consiglio Direttivo

Articolo 8

1. Il Consiglio Direttivo adotta validamente le sue decisioni a maggioranza.

2. Le decisioni di carattere strettamente amministrativo possono essere adottate dal Consiglio Direttivo senza che sia necessario convocare appositamente una riunione, purché sia stata data a tutti i membri, per iscritto, la possibilità di esprimere i loro avvisi e gli eventuali voti per iscritto.

Della decisione così adottata sarà effettuata una trascrizione che includa le risposte scritte ricevute.

Copie di queste, previa firma del Presidente della riunione, saranno allegate al verbale.

Nessuna decisione riguardante la composizione del Consiglio Direttivo, le risorse della Fondazione o l'assegnazione di Premi o Borse di Ricerca può essere validamente adottata se

non nel corso di una riunione formalmente convocata in cui tutti i membri del Consiglio Direttivo siano personalmente presenti.

3. I voti sono espressi a viva voce, a meno che un membro del Consiglio Direttivo chieda, prima del voto, che si proceda a scrutinio segreto.

La votazione a scrutinio segreto viene effettuata con schede di voto anonime e ripiegate.

4. Il Presidente della riunione decide ogni questione di procedura per la quale il presente Statuto non disponga.

Poteri del Consiglio Direttivo

Articolo 9

1. Il Consiglio Direttivo gestisce la Fondazione.

2. Le eredità possono essere accettate solo con beneficio d'inventario.

Rappresentanza

Articolo 10

La rappresentanza esterna della Fondazione è esercitata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano.

Amministrazione delle finanze, Anno finanziario e Conti

Articolo 11

1. L'anno finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare. I libri della Fondazione sono contabilmente verificati alla fine di ogni anno finanziario.

Su tale base il Consiglio Direttivo redige e approva, anno per anno, il bilancio e una relazione sull'attivo e il passivo relativi al precedente anno finanziario.

Il bilancio e la relazione sull'attivo e passivo sono firmati da ciascun membro del Consiglio Direttivo, la mancata sottoscrizione dovendo essere motivata per iscritto.

2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

3. Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione) e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, le rendite e i proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), o al diverso limite previsto dalla legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

4. L'Organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella Relazione di Missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa.

Trovano applicazione le prescrizioni degli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs. 117/2017.

5. La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad Euro 1 (uno) milione o alla diversa misura che sarà prevista dalla legge, deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

6. La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad annui Euro 100.000,00 (centomila/00) o alla diversa misura che dovesse essere determinata dalla legge, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo nonché ai Dirigenti

7. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

8. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Organo di controllo e revisore contabile

Articolo 12

1 L'Organo di Controllo è composto da un Sindaco Unico nominato dal Consiglio Direttivo al quale è affidata anche la revisione legale dei conti qualora la Fondazione si trovi nella condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/2017.

Il Sindaco è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

2. Il Sindaco Unico Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Al componente dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 c.c.

3. Il Sindaco Unico Revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, deve controllare l'amministrazione della Fondazione ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Egli ha diritto a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Regolamenti

Articolo 13

1. Il Consiglio Direttivo adotterà disposizioni nelle materie che, a suo giudizio, necessitino di ulteriore regolamentazione.

2. Tali disposizioni non possono essere contrarie alla legge o al presente Statuto.

3. Il Consiglio Direttivo può emendare o abrogare i regolamenti da esso adottati.

4. L'adozione, l'emendamento o l'abrogazione delle norme regolamentari è soggetta alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 14.

Emendamenti dello Statuto

Articolo 14

1. Il Consiglio Direttivo può emendare il presente Statuto, ad eccezione del paragrafo 1 dell'articolo 1 (nome della Fondazione), dell'articolo 2 (scopo della Fondazione), dell'articolo 6 (nella parte relativa alla qualifica dei membri del Consiglio Direttivo), dell'articolo 8 (decisioni del Consiglio Direttivo).

Le suddette eccezioni non si applicano sino a quando il Consiglio Direttivo sarà composto di un solo Membro, ossia dal Fondatore. Ogni emendamento deve essere adottato all'unanimità nel corso di una riunione in cui tutti i membri del Consiglio Direttivo siano presenti, senza che si dia nel Consiglio Direttivo alcun posto vacante.

2. Ogni emendamento deve essere finalizzato per atto notarile, in mancanza del quale l'emendamento è nullo.

Patrimonio

Articolo 15

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili, così come individuata dal comma 3 dell'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017 e di avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri competenti organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la fondazione.

3. Trova applicazione l'intero articolo 8 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117.

4. Le risorse economiche della Fondazione saranno composte da:

- donazioni del Fondatore o di altre persone fisiche o persone giuridiche private o pubbliche;
- eredità o legati del Fondatore o di altri;
- ogni altro provento.

5. Le risorse economiche di cui al comma precedente sono amministrate dalla persona proposta dal professor Guarino e dal Consiglio Direttivo approvata.

6. Gli investimenti delle somme di cui al comma 1, saranno gestiti in maniera accorta e tale da comportare il minor possibile rischio, pur garantendo la realizzazione delle somme necessarie al finanziamento di almeno uno dei dottorati di cui

all'articolo 2.

Scioglimento e Liquidazione

Articolo 16

1. Il Consiglio Direttivo ha il potere di sciogliere la Fondazione mediante una decisione conforme alle disposizioni dell'articolo 14.

2. Durante la fase della liquidazione le disposizioni del presente Statuto rimangono in vigore fino a quando sarà possibile.

3. Successivamente alla liquidazione i libri e i registri contabili della Fondazione rimarranno in deposito per dieci anni presso una persona nominata dai liquidatori.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

Disposizioni finali

Articolo 17

1. Il Consiglio Direttivo deciderà in ogni circostanza non prevista dalla legge o dal presente Statuto.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Giancarlo Guarino

F.to Gianluca Napoleone Notaio

oOo